

Roma 10 dicembre 2019

Oggetto: La situazione finanziaria del Fondo esattoriali.

Si rappresentano nella tabella che segue la dotazione finanziaria del Fondo unitamente ai dati più rilevanti sul numero degli iscritti:

FONDO ESATTORIALI
Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione nell'ultimo quinquennio

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquota contributiva complessiva percentuale a fine anno (a)	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Risultato d'esercizio (milioni di euro)	26	- 64	39	31	44
Patrimonio netto a fine anno (milioni di euro)	953	890	926	960	1.004
Numero medio di iscritti	8.250	8.250	8.229	8.158	8.160
Monti retributivi (milioni di euro)	343	346	342	345	367
Retribuzione media annua imponibile ai fini del tratt. integrativo (unità di euro) (b)	40.500	38.600	38.400	38.800	41.220
Numero pensioni vigenti a fine anno	5.820	5.516	5.259	4.990	4.797
Pensione media in pagamento (unità di euro)	23.429	23.559	23.682	23.646	23.791
Rapporto iscritti-pensionati	1,42	1,49	1,56	1,63	1,70
Rapporto pensione media-retribuzione media	57,80	61,00	61,70	60,90	57,70

(a) L'aliquota contributiva ai fini del trattamento integrativo è del 5,50% mentre quella per le prestazioni di capitale è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1996, nella misura del 7,35%, di cui 6,35% assegnata alla gestione del trattamento di fine rapporto e 1% all'assicurazione temporanea di gruppo in caso d'invalidità e di morte dell'iscritto (DPCM 19/2/96)
(b) Calcolata sul numero degli iscritti alla fine dell'anno

Meccanismo di calcolo dell'integrativa di cui agli articoli 23 e seguenti della legge n. 377 del 1958.

Il calcolo della pensione annua complessiva è disciplinato dagli articoli 23 e ss. della legge n. 377 del 1958. L'importo della stessa è pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35 (articolo 23 legge n. 377 del 1958). Laddove l'iscritto possa vantare contribuzione nell'AGO per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, tale importo è aumentato ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della stessa legge.

L'integrazione della pensione annua complessiva, calcolata secondo le suesposte regole di cui agli articoli 23 e 24, è solo eventuale. Qualora infatti essa risulti inferiore alla pensione che sarebbe liquidata secondo le regole dell'AGO, verrà posta in pagamento una pensione pari a quest'ultima (articolo 24, comma 4, legge n. 377 del 1958).

Calcolo dell'aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2018 n. 55 (vigente).

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2018 n. 55, i contributi versati nel Fondo costituiscono il montante individuale contributivo dell'iscritto sulla base del quale verrà determinata la pensione aggiuntiva ai trattamenti dell'AGO, ivi inclusa la pensione anticipata, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995 (articolo 2 del decreto). Con riferimento alla contribuzione già versata alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'articolo 3 di quest'ultimo prevede che essa sia rivalutata ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e che formi il montante contributivo individuale.

Calcolo dell'aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016 come risultante dalla proposta normativa che applicherebbe il meccanismo di cui al decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180 (proposta normativa).

Articolo 2 del decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180:

"1. Il montante individuale dei contributi [...] è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. ((Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.)) ((2))

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.



4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.”

Luca Sabatini



Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
tel +39 06 5905 4480
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it
www.inps.it